

ATTIVITA' ARTIGIANALI NON PIU' SOGGETTE A TITOLI ABILITATIVI, SEGNALAZIONE O COMUNICAZIONE

Entrata in vigore DL N. 19/2024

Si avvisa l'utenza che il Decreto-legge n. 19/2024 convertito, con modificazioni, con Legge n. 56/2024, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana, elencate nelle tabelle B.I e B.II del decreto stesso, non siano soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Si segnala, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'art. 4, lett. d) del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica approvato con la D.A.C. n. 109 del 30 maggio 2023, in ordine all'obbligo di presentazione, per l'avvio e l'esercizio di un laboratorio artigianale iscritto all'Albo di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 3/2015, di una SCIA, da qualificarsi come titolo abilitativo/atto legittimante dell'attività. Si evidenzia, altresì, che in base a quanto stabilito nell'allegato 2 del D.L. n. 19/2024 "Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio." Le tabelle con l'elenco delle attività artigianali di cui al D.L. n. 19/2024 possono essere visionate collegandosi al seguente link:

[Elenco delle attività artigianali DL 19/2024.](#)